

DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2020

328/2020/R/GAS

**DISPOSIZIONI APPLICABILI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO
CHE ALIMENTANO IMPIANTI DELLA SOCIETÀ ILVA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1124^a riunione dell' 8 settembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, commi 12, lett. *h*, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 dicembre 2014 per lo sviluppo dell'area di Taranto (di seguito: decreto legge 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 676/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 478/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 478/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2017, 624/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 624/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2018, 448/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 395/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 19/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 19/2020/R/gas);
- gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), emanati con lettera del 24 dicembre 2014 (prot. Autorità 37817 del 24 dicembre 2014) e integrati con lettere del 31 luglio 2015 (prot. Autorità 23019 del 3 agosto 2015), del 2 settembre 2016 (prot. Autorità 24323 del 5 settembre 2016), del 5 settembre 2017 (prot. Autorità 28713 del 6 settembre 2017), del 9 agosto 2018 (prot. Autorità 23860 del 10 agosto 2018), del 7 gennaio 2020 (prot. Autorità 390 del 7 gennaio 2020) e del 30 luglio 2020 (prot. Autorità 24662 del 30 luglio 2020) (di seguito: indirizzi MiSE);
- il Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato con deliberazione dell’Autorità 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente aggiornato (di seguito: Codice di rete trasporto gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD_T), erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito all’impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD_T; i venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di “fornitore transitorio” (di seguito: FT_T) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il servizio viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
 - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
 - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- sempre relativamente al SdD_T:
 - a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l’Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD e con la deliberazione 363/2012/R/gas, sono stati regolati nel dettaglio i suddetti meccanismi;

- b) con le deliberazioni 417/2015/R/gas e 466/2016/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, integrato e modificato la disciplina relativa alla regolazione del SdD_T in merito ai meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD;
- per l’anno termico 2020-2021, l’impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet, in coerenza con quanto previsto dal Codice di rete trasporto gas, la decisione di proseguire nell’erogazione diretta SdD_T, senza avvalersi di FT_T.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto legge 24 dicembre 2014 sono state adottate misure volte a gestire e risanare la situazione in cui si trovava la società ILVA S.p.A. (di seguito: ILVA), tra cui anche la sua ammissione immediata al regime di amministrazione straordinaria;
- il MiSE, anche al fine di assicurare l’attuazione delle misure oggetto del citato decreto legge 24 dicembre 2014, con gli indirizzi del 24 dicembre 2014, in considerazione del particolare livello di rischio che la fornitura di gas naturale all’ILVA comportava, ha invitato l’Autorità a valutare, tra l’altro:
 - a) l’estensione per alcuni mesi del servizio erogato a ILVA dal fornitore transitorio, non oltre l’anno termico 2014/2015, senza oneri aggiuntivi per il sistema, anche a fronte della costituzione di forme alternative di garanzia per la fornitura;
 - b) fermo restando la possibilità di ILVA di stipulare, in ogni momento, contratti di fornitura con qualsiasi venditore, l’introduzione per il medesimo anno termico di *“specifici meccanismi di gestione della capacità di trasporto che consentano all’utente di dismettere la capacità presso i punti di riconsegna della società ILVA anche prima della scadenza dell’anno termico”*, al fine di consentire alla suddetta società di trovare in tempi rapidi un venditore nel libero mercato;
- con deliberazione 676/2014/R/gas, l’Autorità è intervenuta adottando un’apposita disciplina coerente con gli indirizzi MiSE del 24 dicembre 2014;
- con le deliberazioni 417/2015/R/gas, 478/2016/R/gas, 624/2017/R/gas, 448/2018/R/gas e 19/2020/R/gas, l’Autorità è nuovamente intervenuta prorogando, per gli anni termici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, la disciplina della deliberazione 676/2014/R/gas in coerenza con gli indirizzi del MiSE;
- con gli indirizzi del 30 luglio 2020, il MiSE ha comunicato all’Autorità che ad oggi le esigenze già rappresentate si potrebbero ripresentare ed ha pertanto segnalato l’opportunità di un intervento, coerente con gli indirizzi di cui alla lettera del 24 dicembre 2014, in modo da assicurare, in tale evenienza, condizioni analoghe per la fornitura di gas naturale presso i medesimi punti di riconsegna anche per il prossimo anno termico.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno disporre che la disciplina transitoria e derogatoria introdotta dalle deliberazioni 676/2014/R/gas, 417/2015/R/gas, 478/2016/R/gas, 624/2017/R/gas

448/2018/R/gas e 19/2020/R/gas si applichi anche sino al 30 settembre 2021, sulla base dei reiterati indirizzi del MiSE

DELIBERA

1. di prevedere, che sino al 30 settembre 2021, trovi applicazione, limitatamente ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano gli impianti dell'ILVA, la disciplina transitoria e derogatoria di cui all'articolo 4 della deliberazione 417/2015/R/gas, precisando che tutti i riferimenti al fornitore transitorio, contenuti in tale articolo, devono intendersi compiuti nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto in quanto soggetto esercente il servizio di *default* trasporto nel predetto periodo e che, pertanto, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento è disciplinato dall'articolo 10, della deliberazione 249/2012/R/gas;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini